



Dipartimento: DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: FILIERE VEGETALI E PRODUZIONI AGROALIMENTARI

DETERMINAZIONE

N. C1992 del 09/08/2010

Proposta n. 12176 del 20/07/2010

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

Regolamento (CE) n. 1227/2000, articolo 2 paragrafo 4, lettera a) e Legge regionale 2 marzo 2005, n. 13, articolo 4, comma 1. Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di diniego alla regolarizzazione di vigneti abusivamente impiantati dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998. Accertamento dell'importo complessivo di € 11.670,48 sul capitolo di entrata 321501 del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2010.

Proponente:

Estensore	PANDOLFI PAOLO	_____
Responsabile del procedimento	PANDOLFI PAOLO	_____
Responsabile dell' Area	M.G. DE CAROLIS	_____
Direttore Regionale	VICARIO R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	G. MAGRINI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Dipartimento Economico e Occupazionale:

Responsabile del procedimento		_____
Responsabile dell' Area Entrate	I. GOBBETTI	_____
Dir. Reg. Bilancio, Ragioneria, Fin. e Trib.	VICARIO O. VANNOZZI	_____
Direttore Dipartimento	G. MAGRINI	_____
Protocollo Ricezione		_____

Annotazione Contabili

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Beneficiario
	Mov.		Accertamento			
1	E	321501/000	/0/000		166,40	ALESSI GUERRIERO
2	E	321501/000	/0/000		709,80	COLONNA ROSSELLA
3	E	321501/000	/0/000		726,06	AZIENDA AGRICOLA AUDERE SRL
4	E	321501/000	/0/000		1.877,99	AZ. AGRIC.CLOROFILLA SAS DI MARTUFI SIMONA E C.
5	E	321501/000	/0/000		5.487,61	CAPRIOTTI ADAMO
6	E	321501/000	/0/000		2.702,62	CAMPOLUNGO FRANCO

OGGETTO: Regolamento (CE) n. 1227/2000, articolo 2 paragrafo 4, lettera a) e Legge regionale 2 marzo 2005, n. 13, articolo 4, comma 1. Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di diniego alla regolarizzazione di vigneti abusivamente impiantati dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998. Accertamento dell'importo complessivo di €11670,48 sul capitolo di entrata 321501 del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2010.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore Vicario della Direzione Regionale Agricoltura;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTO il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, ed in particolare l'art. 2, paragrafo 4 lettera a);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 1948 del 8 settembre 2000, con la quale è stata concessa ai soggetti interessati la possibilità di presentare domanda di autorizzazione a produrre vino da commercializzare ottenuto da uve provenienti da vigneti irregolarmente impiantati anteriormente al 1° settembre 1998;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 431 del 27 marzo 2001, con la quale sono state approvate le norme tecniche e le procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo della regione Lazio, in particolare il *punto 4.8.4 "Vigneti soggetti a regolarizzazione"*;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale del Lazio n. 215 del 14 marzo 2003 e n. 1044 del 24 ottobre 2003, con le quali è stato prorogato, rispettivamente al 31 marzo 2003 ed al 1 marzo 2004, il termine ultimo per la presentazione delle domande di autorizzazione a produrre vino da commercializzare ottenuto da uve provenienti da vigneti irregolarmente impiantati anteriormente al 1° settembre 1998;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 29 del 9 gennaio 2004, con cui è stato modificato il *punto 4.8* della D.G.R. n. 431/2001 e sono state approvate nuove procedure amministrative in materia di vigneti irregolarmente impiantati anteriormente al 1° settembre 1998;

VISTA la legge regionale n. 13 del 2 marzo 2005, recante "*Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati e rideterminazione di talune sanzioni amministrative per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo. Regolamenti regionali per il comparto vitivinicolo*" ed in particolare l'art. 4, comma 1;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 39 del 17 gennaio 2006, con cui sono state apportate modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 9 gennaio 2004;

VISTO l'articolo 28 della legge regionale n. 4 del 28 aprile 2006, che ha modificato la legge regionale n. 13 del 2 marzo 2005, in particolare l'articolo 5, comma 1 e l'articolo 6, comma 2;

VISTA la determinazione dipartimentale n. 3163 del 11-12-2007 concernente “*Regolamento (CE) n. 1227/2000, articolo 2, paragrafo 4. Diniego alla concessione della regolarizzazione delle superfici vitate abusivamente impiantate dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998*”;

VISTA la circolare prot. n. 5160/15 del 14 gennaio 2008 dell’Area Produzioni Agricole Zootecniche ed Agroalimentari della Direzione Regionale Agricoltura e trasmessa alle Aree Decentrate Agricoltura interessate;

VISTE le note dell’Area Filiere Vegetali e Produzioni Agroalimentari prot. nn. 93517 e 93510 del 27-05-2010 con le quali è stata portata a conoscenza alle Aree Decentrate dell’Agricoltura di Latina e Viterbo la comunicazione della Commissione Europea n. ARES114705 del 4 marzo 2010 riguardante, tra l’altro, la richiesta di chiarimenti in merito all’applicazione delle sanzioni relative ai casi di avvenuto diniego alle domande di regolarizzazione di superfici vitate abusivamente impiantate dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998;

VISTO l’elenco dell’Area Decentrata Agricoltura di Latina trasmesso all’Area Filiere Vegetali e Produzioni Agroalimentari con la nota n. 111537 del 28 giugno 2010 ed acquisita al protocollo della medesima Area in data 14 luglio 2010 con protocollo n. 122371 ed afferente alla quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria, prevista nei casi di diniego alla regolarizzazione di superfici vitate abusivamente impiantate dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998 ed in applicazione dell’articolo 2 paragrafo 4 lettera a) del Reg. (CE) 1227/2000 e dell’articolo 4 comma 1 della Legge regionale 2 marzo 2005 n. 13;

VISTO l’elenco dell’Area Decentrata Agricoltura di Viterbo trasmesso all’Area Filiere Vegetali e Produzioni Agroalimentari con la nota n. 111951 del 29 giugno 2010 ed acquisita al protocollo della medesima Area in data 13 luglio 2010 con protocollo n. 121584 ed afferente alla quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria, prevista nei casi di diniego alla regolarizzazione di superfici vitate abusivamente impiantate dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998 ed in applicazione dell’articolo 2 paragrafo 4 lettera a) del Reg. (CE) 1227/2000 e dell’articolo 4 comma 1 della Legge regionale 2 marzo 2005 n. 13;

CONSIDERATO che detti elenchi provinciali sono stati redatti in conformità alle disposizioni dettate al punto 2 della sopra citata circolare prot. n. 5160/15/2008;

DATO ATTO che i detti elenchi provinciali includono n. 5 ditte per le quali le competenti Aree Decentrate Agricoltura di Latina e Viterbo hanno provveduto, visti gli esiti istruttori svolti, alla notifica alle medesime ditte dell’*Atto di diniego alla regolarizzazione* richiesta così come previsto al *punto 4.2 lettera a)* della sopra citata determinazione dipartimentale n. 3163/2007 nonché n.1 ditta interessata alla parziale applicazione della sanzione in argomento considerata la sopraggiunta titolarità della superficie vitata abusivamente impiantata;

CONSIDERATO che, ai fini del presente provvedimento, non sono applicate le disposizioni previste all’articolo 2, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1493/1999, in considerazione che tutte le unità vitate indicate nei sopra richiamati elenchi provinciali sono state oggetto di estirpazione totale e non risultano più attualmente presenti nella “*dichiarazione delle superfici vitate*” di cui al D.M. 26 luglio 2000 riguardante ciascuno dei n. 6 soggetti inclusi nei richiamati elenchi provinciali;

DATO ATTO che alla data delle trasmissioni degli elenchi provinciali all’Area Filiere Vegetali e Produzioni Agroalimentari non risultano pervenuti presso le competenti Aree Decentrate di Latina e Viterbo, alcun *Modulo 1* di cui al *punto 4.2 lettera a)* della determinazione n. 3163/2007 da parte dei soggetti destinatari degli *Atti di diniego alla regolarizzazione*;

RITENUTO di approvare, atteso quanto considerato, l’*Elenco regionale* riguardante n. 6 ditte alle quali, visti gli *Atti di diniego alla regolarizzazione* delle superfici vitate abusivamente impiantate dal 1 aprile 1987 al 31 agosto 1998, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall’articolo 2 paragrafo 4, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1227/2000 e dall’articolo 4, comma 1 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 13 e nella corrispondente entità specificata nel medesimo elenco di cui all’Allegato n. 1, composto di n. 2 pagine, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che occorre dare attuazione alla disposizione prevista al *punto c)* della sopra citata determinazione n. C3163/2007;

RITENUTO di incaricare i competenti Dirigenti delle Aree Decentrate Agricoltura di Latina e Viterbo a notificare alle 6 ditte comprese nell'Allegato n. 1 l'avvenuta applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista e la sua entità, così come quantificata nel medesimo Allegato 1, attraverso l'utilizzo della successiva e specifica modulistica allo scopo predisposta dalla Direzione regionale Agricoltura;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e successive mm.ii.;

VISTE le leggi regionali n.n. 31 e 32 del 24-12-2009 riguardanti rispettivamente: "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010 (art. 11 l.r. 20 novembre 2001, n. 25)" e "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2010";

RITENUTO necessario accertare, sul capitolo di entrata n. 321501 del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2010, gli importi dovuti da ciascuno dei soggetti inclusi nell'Elenco 1 di cui all'Allegato 2, composto di n. 1 pagina, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un ammontare complessivo di €11670,48;

DETERMINA

ai sensi della normativa e delle disposizioni e per i motivi richiamati in premessa,

1. di approvare l'Elenco regionale riguardante n. 6 ditte alle quali, visti gli *Atti di diniego alla regolarizzazione* delle superfici vitate abusivamente impiantate dal 1 aprile 1987 al 31 agosto 1998, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'articolo 2 paragrafo 4, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1227/2000 e dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 13 e nella corrispondente entità specificata nel medesimo elenco di cui all'Allegato n. 1, composto di n. 2 pagine, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di incaricare i competenti Dirigenti delle Aree Decentrate Agricoltura di Latina e Viterbo a notificare alle ditte comprese nell'Allegato n. 1 l'avvenuta applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista e la sua entità, così come quantificata nel medesimo Allegato 1, attraverso l'utilizzo della successiva e specifica modulistica allo scopo predisposta dalla Direzione regionale Agricoltura;
3. di accertare, sul capitolo di entrata n. 321501 del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2010, gli importi dovuti da ciascuno dei soggetti inclusi nell'Elenco 1, di cui all'Allegato 2 composto di n. 1 pagina, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un ammontare complessivo di €11670,48.

Avverso le decisioni assunte con il presente provvedimento, l'interessato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica della relativa Comunicazione di applicazione della sanzione.

Il presente provvedimento, allegato compreso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.agricoltura.regione.lazio.it.



Allegato 1.pdf



Allegato 2.pdf

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Guido Magrini